

Studio De Marco - Canu - Zanon - Gregoris
Consulenti del Lavoro in Udine

CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Giocchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it

Udine, 15/01/2014

Oggetto: Acquisto e comunicazione voucher cartacei Inps

Circolare numero 001/2014

In sintesi

Dal 15 gennaio 2014 sono cambiate le modalità di comunicazione e di utilizzo dei voucher distribuiti dalle sedi dell'Inps. Ad essi si applicano ora le regole valide per i buoni lavoro disponibili in tabaccheria o negli uffici postali; dal 15.1.2014 la comunicazione di inizio attività va fatta esclusivamente all'Inps e l'acquisto deve essere preventivo rispetto alla prestazione di lavoro.

Approfondimento

Comunicazione di inizio attività

Le disposizioni in materia di lavoro accessorio prevedono quale unico, ma obbligatorio, adempimento la comunicazione di inizio attività da effettuarsi prima dell'inizio della prestazione.

La circolare Inps n. 177 del 19/12/2013 ha disposto che, a decorrere dal 15 gennaio 2014, la comunicazione di inizio attività e delle eventuali variazioni dovranno essere trasmesse direttamente all'Inps tramite i seguenti canali, già attivi per i voucher distribuiti da tabaccai ed uffici postali:

- sito www.inps.it con accesso tramite PIN oppure codice fiscale e codice di controllo;
- contact Center Inps-Inail (numero gratuito 803164 da telefono fisso oppure 6164164 da cellulare);
- sede Inps.

Dalla medesima data non saranno pertanto più operativi il fax Inail 800657657 e la pagina del sito www.inail.it utilizzata fino ad ora per la comunicazione di inizio attività.

Attivazione dei voucher

Anche i voucher distribuiti dalle sedi dell'Inps, come quelli disponibili in tabaccheria o negli uffici postali, devono ora essere acquistati e ritirati prima dell'inizio dell'attività lavorativa affinché, con il codice di controllo ad essi associato, si possa effettuare la comunicazione di inizio attività e la loro contestuale attivazione (che li rende incassabili).

La comunicazione di inizio attività può coprire un periodo non superiore a 30 giorni. Pertanto, nel caso in cui si intenda proseguire con la prestazione, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione a copertura dell'ulteriore periodo di lavoro.

Limiti economici

Il rispetto dei limiti economici costituisce un elemento fondamentale per la qualificazione del lavoro accessorio così come indicato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 4 del 18/01/2013.

Al fine di agevolare i committenti nella verifica dei compensi erogati, sul sito dell'Inps sono disponibili gli estratti conto con i tutti compensi di lavoro accessorio incassati da ciascun lavoratore nel corso dell'anno.

Tuttavia, considerato che i voucher possono essere riscossi a distanza di qualche mese da quando sono stati consegnati (fino a 24 mesi per i voucher Inps e postali, 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai) e che pertanto alcuni compensi potrebbero non essere presenti nell'estratto conto, è sempre consigliabile farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione di non superamento dei

limiti economici con riferimento sia ai voucher riscossi che a quelli ricevuti, ma non ancora incassati, nell'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

Percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito

Non è stata ad oggi prorogata per l'anno 2014 la possibilità per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito di effettuare prestazioni di lavoro accessorio. Pertanto, in attesa di un provvedimento specifico, non è attualmente consentito occupare nella modalità del lavoro accessorio (con voucher) lavoratori cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASPI, disoccupazione speciale per l'edilizia e indennità di mobilità.

Aspetti sanzionatori

Si ricorda che l'impiego di personale con voucher senza seguire correttamente gli adempimenti di cui sopra, costituisce impiego di personale irregolare in nero con tutte le conseguenze sanzionatorie connesse (maxi sanzione per lavoro nero sino a 15.600 euro; 195 euro per ogni giorno di ritardata regolarizzazione; riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con pagamento di contributi e sanzioni).

Allegati: fac-simile della dichiarazione di non superamento dei limiti economici

Spettabile

DICHIARAZIONE COMPENSI LAVORO ACCESSORIO

L'art. 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003 , n. 276, fissa i seguenti limiti ai compensi di lavoro accessorio che un lavoratore può percepire nel corso di ciascun anno solare:

- 2.000 euro netti da ogni singolo committente (imprenditori o liberi professionisti)
- 5.000 euro netti da ogni singolo committente (privati, enti pubblici, associazioni ed altri soggetti che non svolgono attività commerciale)

Al riguardo il/la sottoscritto/a XXX, nata/o a XXX il XXX, dichiara che nel corso dell'anno solare (1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014):

- non ha percepito* alcun compenso da lavoro accessorio
- ha già percepito* compensi per lavoro accessorio per un importo complessivo netto di euro

e che non sta percependo alcun tipo di prestazione integrativa del salario o di sostegno al reddito (cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia, lavoratori in mobilità);

e si impegna a comunicare tutti i compensi di lavoro accessorio che dovesse, dalla data odierna a quella di termine del presente rapporto di lavoro, percepire da altri committenti.

** I compensi si considerano percepiti nel momento in cui i voucher vengono consegnati al lavoratore*

Luogo e data

Il prestatore di lavoro
